



Avvocatura dello Stato

Via Alfredo Testoni n. 6 - Bologna

Tel. 051-0569700- Fax 051-232297

PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

C.F. ads80068910373

CT. 9332/24 Pace

R.G.L.

CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

per

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), per l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373) e per l'**UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ CESENA E RIMINI** (C.F. 92086100408), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. ads80068910373 - pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6

- appellanti

contro

il sig. **CARLO MONALDI** (C.F. MNLCRL65D04D704R), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Monaldi (C.F. MNLPLA63H70I310K) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Forlì, corso della Repubblica n. 79 (paola.monaldi@ordineavvocatiforlicesena.eu)

- appellato

avverso

la **sentenza n. 14/2025** resa dal Tribunale di Rimini – sezione lavoro, all'esito del giudizio recante n. R.G.L. 996/2024.

FATTO

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. il nominato in epigrafe rappresentava di aver proposto, in data 18.6.2024, domanda di ammissione nella III fascia delle graduatorie di circolo



e di istituto per il personale ATA – profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, operatore scolastico, valide per il triennio 2024/2027.

Nella domanda *de qua*, l'odierno appellato non dichiarava espressamente di aver prestato servizio militare di leva, non conseguendo pertanto l'assegnazione del relativo punteggio.

Il soggetto in questione avanzava, quindi, richiesta di soccorso istruttorio, in accoglimento della quale l'Amministrazione scolastica gli riconosceva per il predetto servizio, **siccome svolto prima dell'instaurazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione stessa, il punteggio di 0,50.**

Il sig. Monaldi, ritenendo tale punteggio ingiusto e, nello specifico, attribuito in violazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994, dell'art. 20 della legge 958/1986 e dell'art. 52, comma 2, Cost., chiedeva che il Tribunale di Rimini condannasse il Ministero dell'Istruzione ad assegnargli 6 punti per il servizio militare di leva su ciascuno dei profili indicati in domanda (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, operatore scolastico) e, per l'effetto, a rettificare la graduatoria ATA per il triennio 2024/2027.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna e l'Ufficio VII ambito territoriale di Forlì, Cesena e Rimini che, sulla scorta della più recente e ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, insistevano per il rigetto delle domande avversarie.

Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 14/2025, accoglieva però il ricorso dispiegato da controparte, condannando altresì l'Amministrazione scolastica al pagamento delle spese di lite.

Detta sentenza risulta integralmente errata, ragion per cui se ne chiede l'integrale riforma per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2050, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 66/2010, NONCHÉ DEGLI ARTT. 485 E 569 DEL D.LGS. 297/1994

Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su un'erronea applicazione e interpretazione delle norme richiamate nel presente motivo di gravame.

Pertanto, si impugnano e contestano i capi e i punti della sentenza n. 14/2025, nei quali il suddetto Giudice ha affermato che:



“[...] il D.M. n. 50 del 3.3.2021, oggetto dell'odierno giudizio, consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di (altre) amministrazioni statali o enti locali e nei patronati scolastici.

Occorre pertanto accertare se tale differenziazione sia legittima.

*Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile a esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come <<militare di leva o richiamato>> è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro. Coerentemente, dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio (<<di leva o richiamato>>), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto. Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici. **Le spese di lite, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza**”.*

CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2050, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 66/2010, NONCHÉ DEGLI ARTT. 485 E 569 DEL D.LGS. 297/1994 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MODIFICHE CHE SI RICHIEDONO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Come evidenziato dallo stesso Tribunale di Rimini nella sentenza impugnata, l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, al comma 1, dispone che: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e prosegue poi, al comma 2, precisando che: *“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni **è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro**”.*

L'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994 prevede inoltre che: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.*



Ebbene, il su citato art. 485, comma 7, non può che essere letto in maniera coordinata con le norme dell'ordinamento militare e, dunque, proprio con l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 che - si ribadisce - al primo comma impone, in via generale, che tutti i periodi di effettivo servizio militare siano equiparati a periodi di servizio reso presso enti pubblici, mentre al comma 2, con esclusivo riferimento al servizio militare prestato "in pendenza di rapporto di lavoro" ne prevede una valutazione a tutti gli effetti, vale a dire computando comunque il periodo di anzianità nello specifico rapporto d'impiego già in essere al momento della sospensione; e ciò, con la chiara finalità di creare una situazione equivalente rispetto alla posizione del lavoratore che, non dovendo ottemperare agli obblighi di leva, non abbia subito la predetta sospensione.

Tale finalità non è ravvisabile, viceversa, nel mero adempimento pregresso del servizio militare.

È innegabile, allora, che il Giudice di prime cure non ha correttamente ricostruito il rapporto tra i due su citati commi dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 e ha totalmente omissso di considerare che è proprio la norma in questione a contemplare espressamente la differenza di regime sin qui delineata, con evidente finalità compensativa (si cita, al riguardo, Cons. Stato sentenza n. 11602/2022: *"Per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore"*).

A ben guardare, peraltro, nella sentenza in questa sede impugnata il Tribunale di Rimini, dopo aver sottolineato la necessità di valutare la legittimità della differenziazione delineata dal D.M. 50/2021 e dopo aver pedissequamente enunciato il contenuto dei due commi dell'art. 2050, si è limitato a statuire la soccombenza dell'Amministrazione scolastica, senza motivare alcunché circa la asserita censurabilità di tale differenziazione e senza nemmeno verificare se il D.M. attuativo della normativa primaria fosse o meno coerente con la stessa.

È però evidente che, ritenendo imposta dalla normativa *de qua* una piena equiparazione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, si avallerebbe - in contrasto con il principio di conservazione della volontà legislativa, oltre che con lo stesso tenore testuale delle disposizioni richiamate - un'interpretazione abrogatrice del secondo comma dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, il quale resterebbe del tutto privo di reale portata precettiva.



E, infatti, tale comma finirebbe per limitarsi a ribadire che anche il servizio militare svolto *“in pendenza di rapporto”* debba essere valutato ai fini delle procedure concorsuali, privando di significato normativo sia l'inciso *“in pendenza di rapporto”*, sia la precisazione della rilevanza *“a tutti gli effetti”* del servizio in questione.

Pertanto, il Tribunale di Rimini avrebbe dovuto riconoscere che il D.M. 89/2024, recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 (da applicarsi *ratione temporis* al caso di specie, in luogo del D.M. 50/2021, impropriamente menzionato dal Giudice di prime cure) era ed è del tutto conforme alla normativa primaria poc'anzi richiamata.

Il D.M. 89/2024 stabilisce infatti che: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”*.

Come già chiarito nella memoria di costituzione inerente al primo grado di giudizio, l'allegato A (*“tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA”*) del D.M. 89/2024 precisa che, per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego devono essere assegnati 6,00 punti per ogni anno di servizio (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni), **mentre per il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impegno può essere assegnato un punteggio massimo pari a 0,60 per ogni anno di servizio** (0,05 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni).

È innegabile, quindi, che i criteri stabiliti dal D.M. 89/2024, così come quelli enucleati dal D.M. 50/2021 (afferente all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2023) non si pongono in contrasto con l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, ma ne costituiscono anzi puntuale attuazione.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Rimini, il predetto contrasto non può essere ravvisato nemmeno rispetto all'art. 52, comma 2, Cost., ai sensi del quale l'adempimento del servizio militare *“non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”*.



Invero, il prodursi di un siffatto pregiudizio è evidentemente impedito dalla circostanza che allo svolgimento del servizio militare sia riconnessa dal D.M. 89/2024 l'attribuzione, ai fini in senso lato concorsuali, di un determinato punteggio. E non può affermarsi, come invece statuito nella sentenza di prime cure, che sussista una disparità di trattamento fra la fattispecie del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro e la fattispecie del servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro, **dal momento che l'eterogeneità delle ipotesi in questione rende legittima e ragionevole l'operatività di un diverso regime giuridico, ai fini - per quel che interessa nel presente giudizio - della corretta formazione delle graduatorie di III fascia del personale ATA.**

E, infatti, in proposito, **la Corte di cassazione sez. lav. - con sentenza n. 22429 dell'8.8.2024** - ha sottolineato che: *“Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso a un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto a interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde a evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio e assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, della Costituzione, **ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto**, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2, della Costituzione, giustifica il diverso trattamento. **Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.** Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica e un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. [...] D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con*



evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma” (a mero titolo esemplificativo è possibile richiamare altresì Tribunale di Bologna sez. lav., 30.9.2024, n. 1216; Tribunale di Modena sez. lav., 5.9.2024, n. 699; Tribunale di Forlì, sez. lav. , 30.7.2024, n. 163).

La conclusione cui è pervenuta la Corte di cassazione nella sentenza di cui sopra risulta, del resto, l'unica compatibile con il dato normativo.

Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata, laddove si consideri in maniera puntuale l'evoluzione della giurisprudenza e della prassi amministrativa di riferimento in materia di graduatorie ATA.

In tale prospettiva, pare opportuno evidenziare che - in tema di rilevanza del servizio militare, ai fini delle suddette graduatorie - l'art. 6, comma 2, del D.M. 44/2021, prevedeva che: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*.

Di conseguenza, al servizio militare prestato non in costanza di nomina non veniva riconosciuto alcun punteggio.

Come noto, l'art. 6, comma 2, del D.M. 44/2021 è stato ritenuto in contrasto con quanto stabilito dalla legislazione primaria, ossia dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, nonché dalla normativa settoriale dell'ambito scolastico e, nella specie, dagli artt. 485, comma 7 (*“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*) e 569, comma 3 (*“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*), del d.lgs. 297/1994, nella parte in cui escludeva in via assoluta la rilevanza del servizio militare prestato non in costanza di rapporto.

La Corte di cassazione ha infatti affermato che: *“Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa,*



in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso con il sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile a esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. 44/2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie a esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18.9.2015, n. 4343)" (Cass. civ., sez. lav. n. 5679/2020; cfr. altresì, in senso conforme, Cons. St. n. 8234/2019).

La Corte ha quindi affermato che, ai fini della partecipazione a procedure concorsuali e/o selettive, il servizio militare, anche qualora non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato in misura non inferiore rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ebbene, a seguito delle suddette statuizioni giurisprudenziali, il Ministero competente ha recepito i principi di cui sopra, tanto nel D.M. 50/2021, quanto nel D.M. 89/2024, i quali - si ribadisce - sono del tutto conformi alla normativa primaria, che non impone in alcun modo una piena equiparazione tra servizio militare prestato in pendenza di rapporto e servizio militare prestato non in costanza di nomina.

Si torna a evidenziare, inoltre, che la previsione di un regime differenziato - a seconda che il servizio sia stato prestato (oppure no) in costanza di rapporto - è senza dubbio coerente con la *ratio* della normativa in questione, specie se letta alla luce dell'art. 52 Cost., dal momento che "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).



Deve anzi riconoscersi che un reale profilo di illegittimità costituzionale verrebbe a realizzarsi proprio nel dar seguito all'interpretazione propugnata dal Giudice di prime cure, giacché sarebbe gravemente lesivo del principio di eguaglianza sostanziale, tutelato dall'art. 3 Cost., trattare in modo eguale situazioni tra loro manifestamente eterogenee.

Deve quindi ribadirsi la piena legittimità del D.M. 89/2024, nella misura in cui tale decreto - al pari del D.M. 50/2021, richiamato dal Giudice di prime cure - equipara il servizio militare prestato non in pendenza di rapporto al servizio svolto “negli impieghi civili presso enti pubblici”, così conformandosi ai principî affermati dalla giurisprudenza, pur mantenendo una differenza di regime a seconda che il servizio sia stato prestato (oppure no) in costanza d'impiego.

Alla luce di quanto fin qui esposto, la sentenza di primo grado appare dunque errata sotto il profilo giuridico e meritevole di integrale riforma, stante l'infondatezza dell'originario ricorso.

SULLE SPESE DI LITE

Dalla riforma della sentenza n. 14/2025 dovrà derivare anche una diversa statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di lite, ingiustamente poste a carico delle Amministrazioni scolastiche e che dovranno, invece, essere rifuse da controparte in relazione al doppio grado di giudizio.

DICHIARAZIONE EXART. 346 C.P.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si intendono qui riproposte tutte le eccezioni e difese articolate nel giudizio di primo grado.

Tanto chiarito, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna e l'Ufficio VII ambito territoriale di Forlì, Cesena e Rimini rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, così provvedere:

- accogliere l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso originariamente proposto nel giudizio di primo grado;



- con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Si depositano:

- 1) sentenza n. 14/2025;
- 2) memoria difensiva R.G.L. 966/2024;
- 3) domanda ammissione III fascia graduatorie ATA del 18.6.2024;
- 4) D.M. 89/2024.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la seguente causa è di valore indeterminabile e dunque il contributo unificato è pari ad euro 388,50. Tale somma viene prenotata a debito ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002.

Bologna, 12 febbraio 2024

Giorgia Pace
Avvocato dello Stato

